

Parte II
Della navigazione aerea

Libro secondo
Della proprietà e dell'esercizio dell'aeromobile

Titolo primo
Dei contratti di utilizzazione dell'aeromobile

Capo I
Della locazione. (1)

Art. 939 - Norme applicabili (2)

Alla locazione e al noleggio di aeromobile si applicano le norme degli [articoli da 376 a 383](#), qualora non derogate dalle disposizioni del presente capo.

Le disposizioni del presente capo si applicano anche alla locazione finanziaria di aeromobile.

Art. 939-bis - Forma e pubblicità del contratto (3)

Il contratto di locazione di aeromobile deve essere provato per iscritto.

La prova scritta non è richiesta per le locazioni di durata inferiore a sei mesi. Il contratto di locazione di durata non inferiore a sei mesi deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale ed annotazione sul certificato di immatricolazione.

La pubblicità tiene luogo della dichiarazione di esercente, di cui all' [articolo 874](#), e si esercita nelle stesse forme e con gli stessi effetti.

Art. 939-ter - Utilizzazione occasionale dell'aeromobile (4)

In caso di locazione, di comodato o comunque di conferimento del diritto di utilizzare l'aeromobile per una durata non superiore a quattordici giorni, esercente dell'aeromobile continua ad essere considerato il soggetto che ha conferito il diritto di utilizzazione.

In caso di danni a terzi derivanti dall'utilizzazione dell'aeromobile ai sensi del primo comma, l'utilizzatore risponde in solido con chi ha conferito il diritto di utilizzazione.